

N. 990/11 Sentenza

Fasc. n. 1377/2011

Cron. n. 5598/12

512

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

ORIGINAL
STUDIO LEGALE
Avv. Attilio Cirone
Patrocinante in Cassazione
Circ. di Vert. Sp. - 66017 Penne (Pa)
Tel. e Fax 0852211200
C.F. 02112240631 - P.I. 01214120632

Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI

CACS 1

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nel procedimento CIVILE riservato all'udienza del

PROMOSSO

DA

con domicilio eletto in Penne presso l'Avv.to (Corso dei
) , dal quale è rappresentato e difeso con procura a
margine del ricorso

CONTRO

INAIL

elettivamente domiciliato presso gli Uffici di Avvocatura della sede
locale di Pescara, rappresentato e difeso dall'Avv.to in
virtù di procura generale alle liti.

OGGETTO: INDENNIZZO DA MALATTIA PROFESSIONALE.

CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludono come da verbale del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.5.2011 esponeva che in data 2.3.2011 aveva inoltrato all'INAIL - sede di Pescara - istanza di indennizzo per malattia professionale (sindrome pronatoria) contratta a causa e nell'esercizio della sua abituale attività di impiegato bancario, addetto all'uso di computer e relativo mouse; domanda in relazione alla quale l'Istituto, in esito agli espletati accertamenti strumentali, aveva negato l'indennizzabilità della patologia.

Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente respinta, il ricorrente chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell'INAIL a corrispondere in suo favore la rendita o, in subordine, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art.13 D.L.vo n.38/2000. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Ritualmente citato, l'ente convenuto resisteva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed insistendo per la reiezione della stessa.

Così radicatosi il contraddittorio, era espletata una consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, in data odierna ha avuto luogo la discussione ed all'esito la controversia è stata così decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da "sindrome probatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da over-use", ed altresì stabilito che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeri cui il medesimo è stato esposto nell'esercizio della sua abituale attività lavorativa.

Il medico ha infine specificato l'incidenza invalidante della tecnopatia indicandola nella misura del 15%.

Essendo il giudicante di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il medico, apparendo esse sorrette da approfondita indagine ed esauriente motivazione.

È dunque la domanda va accolta, con le conseguenze di legge preordinate in dispositivo.

Le spese del giudizio, pure liquidate in dispositivo, seguono la soccomittenza.

P. Q. M.

Chiedente:


È affetto da sindrome probatoria con compressione del nervo mediano all'avambraccio destro da over-use con grado di inabilità generica lavorativa del 15%, e per

l'effetto condanna ITNAIL a corrispondergli il relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13 D. L.vo n. 38/2000, con gli interessi come per legge sul credito maturato.

Condanna, inoltre, ITNAIL a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.200,00, di cui € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorario di difesa, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to _____, assistatario.

Così deciso in Pescara in data _____

IL CANCELLIERE CI


IL GIUDICE
(Dr. Carmine MAFFEI)

Depositato in Cancelleria

27 APR. 2012

IL CANCELLIERE

Venerabile Pte. Rucelli

✓



SENT. NR. _____/_____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati:

dott. RITA SANNITE	Presidente
dott. MARIA LUISA CIANGOLA	Consigliere
dott. SILVIA RITA FABRIZIO	Consigliere

All'udienza del 16-2-2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa per controversie in materia di lavoro/previdenza in grado d'appello iscritta al n. 932/12 ruolo generale e promossa con ricorso depositato il 4-2-2012

da

INAIL

-appellante-

contro

FALCA TIZIANO

-appellato-

Definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di PESCARA in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 27-6-2012 così decide nel contraddittorio delle parti:

*Dispone l'appello,
condanna il Tribunale appellante al rimborso delle
spese del grado susseguenti nelle appellato che a ligit
l'entità di € 1.880,00 per compensazione del rischio, si fa
una dei procedimenti antistatali*

Il Presidente

R. Sannite